

RACCOMANDATA A.R.

C.att. Presidente Regione Veneto Luca Zaia

MAIL ad indirizzo istituzionale

p.c. Assessore alla Sanità Luca Coletto

MAIL ad indirizzo istituzionale

p.c. Assessore all'Ambiente Gianpaolo Bottacin

Oggetto: INQUINAMENTO DA PFAS–RIMOZIONE FONTE INQUINAMENTO DA PFAS-MITENI

Egregio Presidente Regione Veneto Luca Zaia,

La presente per esortarla ad applicare quanto prima il **PRINCIPIO DI PRECAUZIONE** relativamente alla vicenda in oggetto.

In tema ambientale e sanitario, infatti, **lo Stato e le Regioni devono intervenire non tanto quando vi è la certezza di una situazione di pericolo, ma soprattutto quando non vi è certezza di una situazione di non pericolo.** Deve, cioè, trovare concreta attuazione il “principio di precauzione” introdotto dall'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione allo scopo di garantire un alto livello di protezione ambientale grazie a prese di posizione preventive in caso di rischio. Chiarito ciò, la nostra considerazione e successiva richiesta sorge a seguito dei dati allarmanti emersi con l'altissima e grave contaminazione nel sangue dei cittadini dei 21 comuni (e non solo) sottoposti a screening sanitario e dei dati sugli alimenti che sono determinanti e confermano l'aver compromesso il nostro territorio e la filiera alimentare.

Miteni asserisce di non produrre più i composti a catena lunga (ovvero le molecole ricercate con lo screening) a partire dal 2011, ma al di là della fondatezza o meno di questa affermazione, ci preme porre alla Sua attenzione la pericolosità dei Pfas a catena corta, ovvero le molecole che hanno sostituito Pfoa e Pfos.

La comunità scientifica ha infatti ritenuto necessario esprimersi in due pubblicazioni (Scheringer et al, Helsingor statement 2014; Blum et al, The Madrid Statement 2015) per sottolineare i reali e gravissimi rischi per l'ambiente e per la salute dell'uomo derivanti dall'esposizione ai PFAS a catena lunga, a catena corta e i loro precursori, per i quali non è ancora noto completamente il profilo tossicologico, invitando all'eliminazione di queste sostanze e alla sostituzione con derivati compatibili con l'ambiente. In particolare nel documento "Short-chain Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)" redatto nel 2015 dal Ministero dell'Ambiente Danese (Environmental project No. 1707, 2015) e nello studio di Perez in cui è stata analizzata la distribuzione dei PFAS nei vari tessuti (Perez, 2013) è emerso quanto segue: sia l'industria che i governi hanno fatto una distinzione tra PFAS a catena lunga e corta, per quanto concerne la loro tossicità, basata sul fatto che studi iniziali sembravano dimostrare che i PFAS a lunga catena si bioaccumulavano nell'uomo e negli animali, mentre i PFAS a catena corta non lo facevano. Per bioaccumulo s'intende l'incapacità o la ridotta capacità dell'organismo di eliminare la sostanza tossica che viene introdotta, con la conseguenza che la sostanza si accumula progressivamente fino a superare le dosi tossiche. Sulla base di questo presupposto è stata formulata e applicata la normativa comunitaria per vietare la produzione dei PFOS e PFOA (REACH) ed in loro sostituzione è stata avviata la produzione di nuovi PFAS a catena corta. Dallo studio di Perez si è visto che i PFAS a catena corta (fino a 6 atomi di carbonio) si accumulano in

vari tessuti (reni, fegato, ossa, polmoni e cervello); in particolare il PFBA (C4 acido perfluorobutanoico) si accumula nei polmoni e nei reni, mentre il PFHXA (un composto con catena di 6 atomi di carbonio), si accumula maggiormente nel cervello e nel fegato. Inoltre rimane aperta la questione se questi composti possano essere legati a disturbi neurologici gravi nei bambini come l'autismo. In aggiunta, numerosi dati scientifici indicano che i Pfas a catena corta hanno le stesse caratteristiche di persistenza dei composti omologhi a catena lunga.

Ne segue quindi che la produzione di PFAS a catena corta, in sostituzione di PFOS e PFOA, non è priva di rischi per l'ambiente e per la salute dell'uomo, anche in conseguenza del fatto che l'impiego dei filtri a carboni attivi per la purificazione dell'acqua dai PFAS a catena corta non è del tutto efficace se non garantendo la sostituzione dei filtri più frequentemente (Rahman 2014; Appleman, 2014) e con aumento di costi per la collettività; sulla base di questi dati preliminari di tossicità è quindi **urgente applicare concretamente il principio di precauzione imponendo un limite tollerabile per tali sostanze pari a zero.** Al contrario la Regione Veneto, con la deliberazione nr. 1590 dello scorso 3 ottobre ha fissato un limite pari a 300 nanogrammi per litro relativamente alla presenza dei Pfas a catena corta nell'acqua potabile. Riteniamo quindi che, con tale provvedimento, la Regione Veneto ha agito in netta contrapposizione a quanto previsto dal principio di precauzione, di fatto "legalizzando" un'assunzione, seppur minima, dei composti a catena corta attraverso l'acqua potabile.

Come noto i principi di prevenzione e precauzione previsti dall'art. 3 ter del d.lgs. n. 152/2006, sono entrati nel diritto primario dell'U.E. con l'Atto unico europeo (AUE), in riferimento all'ambiente. L'art. 130 R del TCE, introdotto dall'AUE e ora divenuto l'art. 174 del TCE, prevede infatti al comma 2 che l'azione della Comunità in materia ambientale è fondata sul principio dell'azione preventiva ed è stato poi arricchito dal Trattato di Maastricht con un riferimento espresso ai «*principi di precauzione dell'azione preventiva*». Il principio di precauzione ora costituisce quindi un principio generale del diritto europeo, rilevante specialmente per la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori. Esso comporta l'obbligo per le autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici¹.

Infine la direttiva comunitaria n. 85/337/Ce, nel secondo considerando precisa che: *"la migliore politica ecologica consiste nell'evitare sin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti"*.

Anche la Commissione Europea in una recente risposta ad un quesito posto da un gruppo di cittadini attivi, si è espressa affermando di essere in fase di valutazione per l'introduzione di norme relative alla presenza di pfas nell'acqua potabile al fine di proteggere i consumatori. La Commissione si è impegnata a collaborare

¹ Cfr. in tal senso: Trib. I grado, sentenza 26 novembre 2002, cause riunite T-74/00, T-76/00, T-83/00 e T-85/00, T-132/00, T-137/00 e T-141/00, *Artegodan GmbH e a.c. Commissione*, in *Racc.*, 2002, pp. 11-4945 ss..

nel contesto dell'OCSE, ai lavori intesi a garantire l'uso sicuro di sostanze chimiche persistenti e volatili, mediante la legislazione pertinente, compreso il regolamento REACH.

Ad integrazione delle argomentazioni sopra riportate, si invocano le più recenti sentenze del Consiglio di Stato (da ultimo quella emessa il 17/2/2015 n. 02495/15 e sentenza dell'8 marzo 2017, n.1089²) in tema di precauzione le quali ribadiscono ancora una volta l'utilità ed importanza di tale principio "ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa".

In caso di rischio grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale.

Non avendo ad oggi certezza scientifica assoluta sulla non pericolosità dei Pfas a corta catena e subendo i danni irreversibili da contaminazione di Pfas a lunga catena (vedi pratica della plasmaferesi non ancora consolidata), La sollecitiamo a prendere provvedimenti URGENTI affinché:

- avvenga la **TOTALE SOSPENSIONE** della produzione e emissione nell'ambiente di **TUTTI I PFAS** da parte della ditta produttrice **MITENI**;
- venga completato il censimento e l'azzeramento delle emissioni di pfas (con la collaborazione delle Associazioni di Categoria e tutti gli Enti preposti) degli scarichi di tutte le aziende utilizzatrici di sostanze Pfas a catena corta e lunga in Veneto, in quanto tali aziende continuano ad inquinare con i loro scarichi una falda ed un territorio già compromessi.

Presidente Luca Zaia, lo chiediamo per il nostro Veneto, la sua economia e i suoi cittadini di cui anche Lei fa parte.

Distinti saluti.

Vicenza, **22-02-2018**

² Se è vero, per un verso, che l'Amministrazione non può imporre, ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno di inquinamento contestato, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, secondo il principio cui si ispira anche la normativa comunitaria, la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione, per altro verso la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra pertanto nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l'accertamento del dolo o della colpa (art. 242, comma 1, 244, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente) (Conferma della sentenza del T.a.r. Liguria, Genova, sez. I, n. 621/2007).

